Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1976, n. **903**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976, n. **904**.
Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **905**.
Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione per le scuole industriali, commerciali ed operaie di Biella e circondario », in Biella . . . . Pag. 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1976, n. **906**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giorgio, in Camaiore. Pag. 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **907**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Pio IX, in Catania, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli . . . . Pag. 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. **908**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea, in S. Casciano in Val di Pesa, e di S. Giuseppe artigiano e S. Donato, in Greve . . . Pag. 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. **909**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Niccolò, in Vaglia . . Pag. 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1976, n. **910**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale alpini, in Milano . . . . Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.
Ricostituzione della commissione incaricata di predisporre il decreto interministeriale di cui al secondo comma dello articolo unico della legge 23 giugno 1970, n. 497, recante norme per l'interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88 . . . . . . Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita » . . . . . Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentata dalla rappresentanza della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », in Milano . . . . Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.
Autorizzazione alla società « Rivalta Scrivia - Società per azioni - Sviluppo traffici internazionali », in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona. Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Oblioser » della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 4833/R) . . . . Pag. 264

DECRETO MINISTERALE 18 dicembre 1976.
Determinazione delle manifestazioni di sorte autorizzabili dalle intendenze di finanza durante l'anno 1977 . Pag. 265

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Composizione del 9° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta . . . . Pag. 266

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna . . . . Pag. 266

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Composizione del 6° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Catania . . Pag. 266

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Composizione del 2° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Terni . . . . Pag. 267

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Composizione del 4° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Matera . . . . Pag. 267

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXX Salone della macchina agricola », in Verona . . . Pag. 267

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.
Ristrutturazione delle tariffe per il servizio telefonico internazionale con i Paesi del regime europeo ai fini della estensione del servizio automatico T.S.U. . . . Pag. 268

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agordo e Auronzo . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 271
Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 271
Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 271
Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 271
Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 272
Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 272
Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . Pag. 272
Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione al comune di Corsico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 272
Autorizzazione al comune di Cesano Boscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 272
Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 272
Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 272
Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 272
Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 273
Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 273
Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 273
Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 273
Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 273
Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 274
Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 274
Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 274
Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 274
Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 274
Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 274
Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . Pag. 274
Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 274
Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 274

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 274

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 274

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 274

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 274

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 274

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 275

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 275

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 275

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 275

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 275

Abilitazione di azienda di credito . . . . Pag. 276

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Germone-Bewurzelungspuder per talee legnose dell'impresa L. Gobbi. Pag. 276

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Carignano del Sulcis » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione . . . . Pag. 276

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione al convitto nazionale « C. Colombo » ad accettare un legato. Pag. 277

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria Pag. 278

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria. Pag. 278

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 278

Conferma del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, in liquidazione coatta. Pag. 278

Regione Lombardia:

Approvazione del piano di zona del comune di Torbole Casaglia . . . . Pag. 278

Approvazione del piano di zona del comune di Vidigulfo. Pag. 278

Approvazione del piano di zona del comune di Vescovato. Pag. 278

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a tredici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . Pag. 279

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . Pag. 279

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva . . . . . Pag. 279

Regione Abruzzo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila . . . . Pag. 279

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . Pag. 280

Ufficio medico provinciale di Pescara: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara . . . . Pag. 280

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Francofonte . . . . Pag. 280

Ospedale civico di Chivasso: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . . . Pag. 280

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. **52.**

Contributi per l'elaborazione di piani e progetti d'intervento per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali . . . . Pag. 281

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. **33.**

Disciplina delle nomine di competenza della Regione. Pag. 282

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. **34.**

Variazioni tra stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1976 per interventi nel settore dell'assistenza dei minori e per rette ricovero di inabili . . . . Pag. 282

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. **35.**

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13, concernente norme per la programmazione ospedaliera. Pag. 283

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1976, n. **36.**

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. Pag. 283

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1976, n. **37.**

Programma di intervento per gli asili-nido - Modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5 . . . Pag. 284

Regione Sicilia

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **80.**

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia . . . . Pag. 284

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **81.**

Modifica dell'art. 103 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 . . . . Pag. 284

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **82.**

Convalidazione dei decreti emanati dal presidente della Regione concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 . . Pag. 285

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **83.**

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana, dell'Azienda delle foreste demaniali, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per l'anno finanziario 1975. Pag. 285

LEGGE 11 dicembre 1976, n. **84.**

Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli di quartiere . . . . Pag. 285

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1976, n. **62.**

Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori di opere pubbliche . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1976, n. **903.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 68, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in materie letterarie, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna è soppresso e sostituito dai seguenti:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.

L'art. 69, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in pedagogia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna è soppresso e sostituito dai seguenti:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.

L'art. 70, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna è soppresso e sostituito dai seguenti:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976, n. **904.**

Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale ».

Art. 2.

L'art. 250 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o altro supporto meccanografico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.

La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda e deve darne contemporanea comunicazione alla Corte dei conti per l'analoga annotazione sulla matrice, a cura della segreteria della competente sezione giurisdizionale ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:

1) passaporto;

2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari;

3) libretto per licenza di porto d'armi;

4) tessera postale di riconoscimento;

5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;

6) carta d'identità ».

Art. 4.

Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è elevato a lire 2.400.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 905.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione per le scuole industriali, commerciali ed operaie di Biella e circondario », in Biella.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione per le scuole industriali, commerciali ed operaie di Biella e circondario », in Biella, eretta in ente morale con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 649.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 102 Istruzione, foglo n. 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1976, n. 906.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giorgio, in Camaiore.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca 2 maggio 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in Albiano del comune di Camaiore (Lucca), e di S. Giorgio, in frazione Orbicciano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 23 Interno, foglio n. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 907.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Pio IX, in Catania, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto Pio IX, in Catania, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 23 Interno, foglio n. 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. 908.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea, in S. Casciano in Val di Pesa, e di S. Giuseppe artigiano e S. Donato, in Greve.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 15 maggio 1974, integrato con dichiarazione 1° agosto 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Andrea, in località Novoli del comune di S. Casciano in Val di Pesa (Firenze), e di S. Giuseppe artigiano e S. Donato, in frazione Passo dei Pecorai del comune di Greve (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 23 Interno, foglio n. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. 909.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Niccolò, in Vaglia.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 1° agosto 1974, integrato con dichiarazione 8 agosto 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in località Paterno del comune di Vaglia (Firenze), e di S. Niccolò, in località Ferraglia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 23 Interno, foglio n. 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1976, n. **910.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale alpini, in Milano.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della Associazione nazionale alpini, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 40

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Ricostituzione della commissione incaricata di predisporre il decreto interministeriale di cui al secondo comma dello articolo unico della legge 23 giugno 1970, n. 497, recante norme per l'interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interno ed internazionale di linea;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 497, recante norme per l'interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 633, che prevede la estensione delle agevolazioni di cui all'art. 4, secondo comma, del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'I.R.I.;

Visto il decreto interministeriale n. 14/058 del 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1971, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 269, che ha istituito la commissione interministeriale per l'esame delle questioni di cui al predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ed alla successiva legge 23 giugno 1970, n. 497;

Tenuto presente che alla suddetta commissione è stato demandato anche il compito di predisporre uno schema di convenzione da stipulare con la società Alitalia per la concessione di aree demaniali sull'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, sulle quali aree la stessa compagnia di n/a ha realizzato, a proprie cure e spese, varie infrastrutture aeroportuali sostenendo costi molto ingenti;

che con legge 10 novembre 1972, n. 755, è stata affidata alla società « Aeroporti di Roma » la gestione del sistema aeroportuale romano, a partire dal 1° luglio 1974, e che quindi non si ravvisa più l'opportunità che la predetta commissione predisponga lo schema di convenzione con la società Alitalia che dovrebbe regolare rapporti ormai esauriti;

Considerato che la suddetta commissione non ha ancora completato i propri lavori e che, in relazione alle sostituzioni sopravvenute nei suoi componenti si rende necessario procedere alla ricostituzione della commissione predetta;

Viste le comunicazioni con le quali si è proceduto alla designazione dei nuovi membri della citata commissione;

Decreta:

E' ricostituita la commissione interministeriale per l'esame delle questioni citate in premessa, la quale risulta così composta:

Lopez dott. Claudio, dirigente superiore del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, presidente;

Lalicata dott. Pietro, dirigente superiore, membro effettivo e Rebuffat dott. Vittorio, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ferrara dott. Tommaso, dirigente superiore, membro effettivo e Guercia dott. Domenico, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Fagiolo dott. Augusto, direttore aggiunto di divisione, membro effettivo e Rattalino dott.ssa Paola in Bartolomei, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Roma;

Giannoccaro geom. Antonio, geometra capo, membro effettivo e Levato Beniamino, geometra principale, membro supplente, in rappresentanza dell'ufficio tecnico erariale di Roma;

d'Albore dott. Elpidio, ispettore principale, membro effettivo e dott.ssa Brenna Claudia in Cicerchia, ispettore principale, membro supplente, in rappresentanza del servizio degli affari generali e del personale della Direzione generale dell'aviazione civile;

Palma dott. Claudio, ispettore principale, membro effettivo e Ciriello dott. Damiano, ispettore, membro supplente, in rappresentanza del servizio trasporti aerei della Direzione generale dell'aviazione civile;

Martino ing. Salvatore, ispettore principale, membro effettivo e Siclari ing. Cristiano, ispettore, membro supplente, in rappresentanza del servizio aeroporti della Direzione generale dell'aviazione civile;

Casagrande Raffaele, direttore superiore, titolare della direzione di circoscrizione aeroportuale di Fiumicino, membro effettivo e Ruocco Raffaele, maggiore del genio aeronautico, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla sig.na Di Carlo rag. Argia, segretario principale e, in caso di assenza o impedimento dal sig. Lucchesi cavaliere Roberto, segretario principale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Per gli eventuali compensi spettanti ai componenti la suddetta commissione, si provvederà con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1976
Registro n. 32 *Trasporti, foglio n.* 373

(179)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione al termine del differimento e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, la opzione al termine del differimento e le condizioni particolari di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », con sede in Milano:

tariffa 23 - 4% c, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione della decrescenza di premio;

tariffa 23 - 4%, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione della decrescenza di premio, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

013/opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti.

Clausola particolare per l'adeguamento facoltativo del capitale assicurato, sino ad un massimo del 6% annuo, al termine di ogni biennio.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13747)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentata dalla rappresentanza della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di tassi di premio;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore ed i sottoindicati tassi di premio presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano:

tariffa 57, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 99 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 6675 del 16 settembre 1969);

tariffa 31, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5928 del 27 giugno 1967);

tariffa 311, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5977 del 15 settembre 1967);

tariffa 38, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita o immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 20 novembre 1976

(13746) p. *Il Ministro*: ERMINERO

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Autorizzazione alla società « Rivalta Scrivia - Società per azioni - Sviluppo traffici internazionali », in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1966, 14 giugno 1968 e 14 febbraio 1972, con i quali la « Rivalta Scrivia - Società per azioni - Sviluppo traffici internazionali »,

con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, frazione Rivalta Scrivia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze in data 5 novembre 1974 e 6 maggio 1975, con le quali la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un'area scoperta e recintata della superficie complessiva di mq 10.700 da adibire a deposito di autoveicoli e merci di grande mole e peso, facilmente identificabili, allo stato estero;

Viste le deliberazioni n. 2 del 1° febbraio 1975 e n. 10 del 7 giugno 1975, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste ed ha proposto di elevare a L. 20.000.000 (ventimilioni), l'ammontare della cauzione per l'esercizio del magazzino generale;

Visto il certificato in data 28 luglio 1975, con il quale l'ufficio del genio civile di Alessandria attesta la regolare esecuzione delle opere di recinzione dell'area suddetta in base ai progetti a suo tempo approvati;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Rivalta Scrivia - Società per azioni - Sviluppo traffici internazionali », con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona con un'area scoperta e recintata della superficie complessiva di mq 10.700, contraddistinta con i colori giallo e rosa e meglio descritta nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto.

Nella suddetta area scoperta possono essere depositati autoveicoli e merci di grande mole e peso, facilmente identificabili, allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nell'area scoperta di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa vigenti per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto per lo esercizio del magazzino generale è elevato a lire 20.000.000 (ventimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(22)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Oblioser » della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 4833/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 maggio 1960, 23 giugno 1960 e 10 luglio 1967, con i quali vennero registrate ai numeri 17188, 17188/A e 17188/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Oblioser », nelle confezioni da 2, 12 e 20 compresse, la relativa categoria supposte e la relativa categoria confetti A.P. (azione prolungata), nelle confezioni da 2, 12 e 20 confetti, a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., con sede in Roma, via Casilina, 125, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale e le relative categorie suddette, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Oblioser », nelle confezioni da 2, 12 e 20 compresse, nonché delle relative categorie supposte (8 supposte) e confetti A.P. (azione prolungata), nelle confezioni da 2, 12 e 20 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 17188, 17188/A e 17188/B, con provvedimenti in data 9 maggio 1960, 23 giugno 1960 e 10 luglio 1967, a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a. di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13926)

DECRETO MINISTERALE 18 dicembre 1976.

Determinazione delle manifestazioni di sorte autorizzabili dalle intendenze di finanza durante l'anno 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1977 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1977, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nel limite a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenza di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	3	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	15	30	15
Aosta	6	15	5
L'Aquila	50	3	2
Arezzo	25	30	30
Ascoli Piceno	45	5	10
Asti	15	75	4
Avellino	3	—	—
Bari	10	6	2
Belluno	10	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	5	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	10	6	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	20	10	2
Catanzaro	10	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	30	140	10
Cuneo	20	60	—
Enna	6	3	3
Ferrara	50	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	80	5	10
Genova	60	140	2
Gorizia	5	50	40
Grosseto	40	70	70
Imperia	5	15	2
Isernia	10	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	3
Livorno	15	20	25
Lucca	20	40	20
Macerata	50	30	25
Mantova	25	45	30
Massa Carrara	15	30	5
Matera	4	4	—
Messina	8	5	3
Milano	25	25	8
Modena	10	10	6
Napoli	10	—	1
Novara	20	180	20
Nuoro	10	12	—
Oristano	5	5	1
Padova	10	80	30
Palermo	10	3	—
Parma	25	35	12
Pavia	20	150	15
Perugia	55	60	15
Pesaro	5	5	5
Pescara	40	10	10
Piacenza	10	80	10
Pisa	8	8	35
Pistoia	20	20	10
Pordenone	50	90	45
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	15	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	40	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	40	20	40
Salerno	10	5	—
Sassari	2	20	—
Savona	8	40	1
Siena	35	60	40
Siracusa	4	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	3	—	—
Teramo	50	2	2
Terni	60	36	65
Torino	25	120	3
Trapani	—	10	—
Trento	25	200	5
Treviso	20	100	45
Trieste	5	5	10
Udine	50	220	75
Varese	35	50	35
Venezia	15	75	40
Vercelli	10	80	5
Verona	35	100	20
Vicenza	40	170	60
Viterbo	25	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(13877)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Composizione del 9° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 21 febbraio 1973, n. 8, con la quale è stato istituito il comune di Casapesenna comprendente il territorio della frazione di Casapesenna già appartenente al comune di San Cipriano d'Aversa;

Considerato che lo stesso comune di Casapesenna — per essere formato da territorio proveniente dal comune di San Cipriano d'Aversa, appartenente al 9° distretto censuario delle circoscrizioni territoriali delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3568 del 6 ottobre 1976, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Casapesenna è inserito nel 9° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Caserta, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Casal di Principe - Casapesenna - Frignano - Parete - San Cipriano d'Aversa - San Marcellino - Trentola Ducenta - Villa San Briano.

Sede della commissione: San Cipriano d'Aversa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(155)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Modamaglia modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dal 17 al 20 febbraio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(32)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Composizione del 6° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 55, con la quale è stato istituito il comune di Mazzarrone comprendente i territori delle frazioni di Mazzarrone, Botteghelle, Grassura, Leva e Cucchi, già appartenenti al comune di Caltagirone e il territorio della frazione di Scirri Sottano già appartenente al comune di Licodia Eubea;

Considerato che lo stesso comune di Mazzarrone — per essere formato da territori provenienti dai comuni di Caltagirone e Licodia Eubea appartenenti al 6° distretto censuario delle circoscrizioni territoriali delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Catania — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3566 del 6 ottobre 1976, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Mazzarrone è inserito nel 6° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Catania, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti undici comuni:

Caltagirone - Grammichele - Licodia Eubea - Mazzarrone - Militello in Val di Catania - Mineo - Mirabella Imbaccari - San Cono - San Michele di Ganzaria - Scordia - Vizzini.

Sede della commissione: Caltagirone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Composizione del 2° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 2 aprile 1975, n. 20, con la quale è stato istituito il comune di Avigliano Umbro comprendente i territori delle frazioni di Avigliano Umbro, Toscolano, Dunarobba, Sismano e Santa Restituta, già appartenenti al comune di Montecastrilli;

Considerato che lo stesso comune di Avigliano Umbro — per essere formato da territori provenienti dal comune di Montecastrilli, appartenente al 2° distretto censuario delle circoscrizioni territoriali delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Terni — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3561 del 1° luglio 1976, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Avigliano Umbro è inserito nel 2° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Terni, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Acquasparta - Alviano - Amelia - Attigliano - Avigliano Umbro - Baschi - Giove - Guardea - Lugnano in Teverina - Montecastrilli - Montecchio - Penna in Teverina.

Sede della commissione: Amelia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(152)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Composizione del 4° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Matera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 15 luglio 1974, n. 12, con la quale è stato istituito il comune di Scanzano Ionico comprendente il territorio della frazione di Scanzano già appartenente al comune di Montalbano Ionico;

Considerato che lo stesso comune di Scanzano Ionico — per essere formato da territorio proveniente dal comune di Montalbano Ionico, appartenente al 4° distretto censuario delle circoscrizioni territoriali delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Matera — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3567 del 6 ottobre 1976, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Scanzano Ionico è inserito nel 4° distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Matera, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti sei comuni:

Bernalda - Montalbano Ionico - Montescaglioso - Pisticci - Policoro - Scanzano Ionico.

Sede della commissione: Pisticci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(153)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXX Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXX Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona dal 12 al 20 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(31)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Ristrutturazione delle tariffe per il servizio telefonico internazionale con i Paesi del regime europeo ai fini della estensione del servizio automatico T.S.U.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il regolamento telefonico internazionale annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Montreux il 12 novembre 1965, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto l'avviso D. 300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1976, relativo alla determinazione delle quote parti italiane di tasse telefoniche in vigore espresse in franchi oro nonchè dei canoni per l'affitto tra amministrazioni dei circuiti internazionali di transito;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per ciascun minuto di conversazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazione	Per traffico di partenza	Per traffico di arrivo
Albania	0,74	1,06
Algeria	2,20	—
Austria (vicinale)	0,62	0,38
Austria	0,87	0,47
Belgio	1,16	0,55
Bulgaria	0,83	1,50
Cecoslovacchia	1,13	0,53
Cipro	1,44	1,67
Danimarca	1,40	0,57
Egitto	5,00	4,50
Finlandia	1,42	1,60
Francia (vicinale)	0,53	0,44
Francia	1,15	0,44
Germania R.D.A.	1,42	0,57
Germania R.F.A.	1,16	0,57
Gibilterra	2,34	0,57
Gran Bretagna	1,40	0,59
Grecia	1,43	0,56
Irlanda	0,80	1,54
Jugoslavia (vicinale)	0,56	0,47
Jugoslavia	1,16	0,47
Libia	1,22	0,80
Lussemburgo	1,23	0,54
Malta (vicinale)	0,44	0,69
Malta	0,74	1,00
Marocco	1,33	1,56
Norvegia	1,64	0,66
Paesi Bassi	1,47	0,56
Polonia	1,37	0,57
Portogallo	1,55	0,66
Romania	1,59	0,56
Spagna	1,37	0,50
Svezia	1,58	0,62
Svizzera (vicinale pref.)	0,522	0,41
Svizzera (vicinale)	0,70	0,41
Svizzera	1,00	0,41
Tunisia (vicinale)	0,52	0,48
Tunisia	0,95	0,65
Turchia	1,43	1,55
Ungheria	1,16	0,53
U.R.S.S.	1,96	0,61
Groenlandia	0,53	0,58
Islanda	3,73	0,59
Isole Faëroer	2,50	0,58

Per le relazioni con i Paesi non confinanti le quote suddette sono comprensive del corrispettivo minutario relativo all'impegno dei circuiti di transito attraverso altri Paesi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i Gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte ed i Gruppi di reti di Lubiana e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico delle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Malta (restante traffico), Svizzera (restante traffico), Austria (restante traffico);

III Zona:

Albania, Tunisia (restante traffico), Belgio, Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Jugoslavia (restante traffico), Germania R.F.A., Lussemburgo, Ungheria.

IV Zona:

Danimarca, Germania R.D.A., Gran Bretagna, Grecia, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna.

V Zona:

Algeria, Bulgaria, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Svezia.

VI Zona:

Cipro, Finlandia, Gibilterra, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faëroer (isole).

VII Zona:

Islanda.

Le relazioni con l'Egitto e con la Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e salvo quanto previsto nel successivo art. 6, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di conversazione
I	fr. oro 1,00
II	» 1,30
III	» 1,60
IV	» 1,90
V	» 2,20
VI	» 3,00
VII	» 6,00

La tariffa per le relazioni con l'Egitto è stabilita nella misura di franchi oro 10 per minuto di conversazione.

La tariffa per le relazioni con la Groenlandia è stabilita nella misura di franchi oro 8 per minuto di conversazione.

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il cambio in vigore (attualmente 1 fr. oro = lire 330) e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa interurbana, si applicano per un minimo di 3 minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dal comma successivo, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	10"
II	1	8"
III	1	6"
IV	1	5"
V	1	4"
VI	1	3"
VII	1	2"

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte ed i Gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i Gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 7, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso ogni 12,5 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Per le comunicazioni effettuate tramite operatrice tra gli stessi distretti si applica una tariffa pari a lire 250 per minuto.

Art. 5.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I Zona:

a) verso Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso Jugoslavia:

distretto di Gorizia con distretto di Nova Gorika;

distretto di Trieste con distretto di Capodistria.

II Zona:

a) verso Francia:

distretto di Cuneo con circoscrizione di S. Martin Vesuvie;

distretto di Imperia con circoscrizione di Sospel;

distretto di S. Remo con circoscrizione di Nizza;

distretto di S. Remo con circoscrizione di S. Martin Vesuvie;

distretto di S. Remo con circoscrizione di Sospel;

distretto di Susa con circoscrizione di Briançon;

b) verso Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di rete di Martigny;

distretto di Baveno con gruppo di rete di Lugano;

distretto di Chiavenna con gruppo di rete di S. Moritz;

distretto di Domodossola con gruppo di rete di Briga;

distretto di Sondrio con gruppo di rete di S. Moritz;

c) verso Jugoslavia:

distretto di Gorizia con distretto di Capodistria;

distretto di Trieste con distretto di Nova Gorika.

Ar. 6.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stes-

se tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Art. 8.

Le conversazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di 2 minuti di conversazione. Detta soprattassa non è cumulabile qualora siano richiesti, per la stessa conversazione, entrambi i servizi.

Art. 9.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Gli importi delle tariffe di cui al precedente art. 4 sono comprensivi della soprattassa prevista dall'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Gli importi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono comprensivi della soprattassa medesima, nella misura di L. 20, per ogni unità di conversazione.

Art. 11.

A ciascuna conversazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa internazionale, la tariffa prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe conversazioni interurbane.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti Phonex (Grandi Parlatori) e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote apportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per gruppo secondario	fr. oro 64.000
per gruppo primario	» 16.000
per circuito telefonico	» 1.600

Art. 14.

Il decreto ministeriale 30 ottobre 1974 citato in preambolo è abrogato.

Il presente decreto, le cui disposizioni si applicano dal 1° febbraio 1977, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 1

(235)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agordo e Auronzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Agordo e Auronzo cessano l'attività transitoria prevista dallo art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, al 9 gennaio 1977.

Art. 2.

Dal 10 gennaio 1977 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agordo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Belluno, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 10 gennaio 1977 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Auronzo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pieve di Cadore, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.933.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510/M)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511/M)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517/M)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo supplettivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518/M)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.036.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467/M)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.612.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468/M)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.047.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469/M)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 23.024.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470/M)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 23.197.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471/M)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4472/M)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4473/M)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.272.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474/M)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.171.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4475/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.594.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4476/M)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.053.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477/M)

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.117.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479/M)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.398.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.461 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481/M)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.475.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cusano Milanino (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483/M)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 686.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484/M)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.413.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485/M)

Autorizzazione al comune di Corsico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Corsico (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486/M)

Autorizzazione al comune di Cesano Boscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cesano Boscone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487/M)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.049.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488/M)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.414.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489/M)

Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.899.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490/M)

Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Copparo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 604.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491/M)

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Casale Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492/M)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.373.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493/M)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.833.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494/M)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.260.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4495/M)

Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4496/M)

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.804.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4497/M)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 652.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4498/M)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cisterna di Latina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4499/M)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.473.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4500/M)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.190.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501/M)

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Collegno (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 599.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502/M)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4503/M)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4504/M)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4505/M)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4506/M)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4507/M)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4508/M)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4509/M)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 940.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512/M)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.293.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513/M)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.279.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514/M)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515/M)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516/M)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519/M)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520/M)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521/M)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4522/M)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4523/M)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4524/M)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4525/M)

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Morlupo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4526/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,15	875,15	875,25	875,15	875,10	875,10	875,25	875,15	875,15	875,15
Dollaro canadese	873,05	873,05	873,20	873,05	873,25	873,05	873,25	873,05	873,05	873,05
Franco svizzero	356,12	356,12	356 —	356,12	356 —	356,10	356,10	356,12	356,12	356,10
Corona danese	150,55	150,55	150,40	150,55	150,50	150,50	150,50	150,55	150,55	150,55
Corona norvegese	168,70	168,70	168,70	168,70	168,75	168,70	168,78	168,70	168,70	168,70
Corona svedese	211,28	211,28	211,30	211,28	211,25	211,25	211,20	211,28	211,28	211,30
Fiorino olandese	355,40	355,40	355,70	355,40	355,50	355,40	355,45	355,40	355,40	355,40
Franco belga	24,151	24,151	24,17	24,151	24,50	24,16	24,1675	24,151	24,151	24,15
Franco francese	176,47	176,47	176,45	176,47	176,50	176,45	176,48	176,47	176,47	176,45
Lira sterlina	1492,20	1492,20	1492,25	1492,20	1491,35	1492,20	1492,35	1492,20	1492,20	1492,20
Marco germanico	371,29	371,29	371,35	371,29	371,25	371,20	371,31	371,29	371,29	371,30
Scellino austriaco	52,312	52,312	52,27	52,312	52,50	52,30	52,33	52,312	52,312	52,30
Escudo portoghese	27,72	27,72	27,75	27,72	27,83	27,72	27,75	27,72	27,72	27,70
Peseta spagnola	12,81	12,81	12,82	12,81	12,80	12,80	12,8150	12,81	12,81	12,80
Yen giapponese	2,992	2,992	2,99	2,992	2,99	2,99	2,9910	2,992	2,992	3 —

Media dei titoli del 7 gennaio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,600
» 5 % (Ricostruzione)	92,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	89,850
» 5 % (Beni esteri)	89,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,475
» 5,50 % » » 1968-83	74,650
» 5,50 % » » 1969-84	75,375
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,675
» poliennali 7 % 1978	92,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,800
» » 9 % 1980	88,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	875,20
Dollaro canadese	873,15
Franco svizzero	356,11
Corona danese	150,525
Corona norvegese	168,74
Corona svedese	211,24
Fiorino olandese	355,425
Franco belga	24,159
Franco francese	176,475
Lira sterlina	1492,275
Marco germanico	371,30
Scellino austriaco	52,321
Escudo portoghese	27,735
Peseta spagnola	12,819
Yen giapponese	2,991

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 10 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,95	875,95	876,10	875,90	876 —	875,60	876,05	875,95	875,95	875,95
Dollaro canadese	867,60	867,60	868 —	867,60	867 —	867,50	867,60	867,60	867,60	867,60
Franco svizzero	353,47	353,47	353,40	353,47	353,60	353,50	353,58	353,47	353,47	353,45
Corona danese	149,75	149,75	149,70	149,75	149,80	149,75	149,81	149,75	149,75	149,80
Corona norvegese	167,25	167,25	167,30	167,25	167,25	167,25	167,28	167,25	167,25	167,25
Corona svedese	209,64	209,64	209,70	209,64	209,65	209,70	209,80	209,64	209,64	209,65
Fiorino olandese	352,24	352,24	352,15	352,24	352,25	352,27	352,30	352,24	352,24	352,25
Franco belga	23,964	23,964	23,95	23,964	24 —	23,95	23,98	23,964	23,964	23,95
Franco francese	175,94	175,94	175,90	175,94	176 —	175,90	175,87	175,94	175,94	175,95
Lira sterlina	1497,10	1497,10	1496 —	1497,10	1496,50	1497,10	1496,90	1497,10	1497,10	1497,10
Marco germanico	368,32	368,32	368,70	368,32	368,40	368,30	368,32	368,32	368,32	368,30
Scellino austriaco	51,895	51,895	51,90	51,895	51,90	51,87	51,861	51,895	51,895	51,90
Escudo portoghese	27,525	27,525	27,55	27,525	27,85	27,51	27,50	27,525	27,525	27,50
Peseta spagnola	12,80	12,80	12,81	12,80	12,80	12,79	12,795	12,80	12,80	12,80
Yen giapponese	2,997	2,997	2,9950	2,997	2,99	2,99	2,996	2,997	2,997	3 —

Media dei titoli del 10 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,600
» 5 % (Ricostruzione)	92,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	89,600
» 5 % (Beni esteri)	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,675
» 5,50 % » » 1968-83	74,650
» 5,50 % » » 1969-84	75,200
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,750
» poliennali 7 % 1978	92,775
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,825
» » 9 % 1980	87,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876 —
Dollaro canadese	867,60
Franco svizzero	353,525
Corona danese	149,795
Corona norvegese	167,265
Corona svedese	209,72
Fiorino olandese	352,27
Franco belga	23,972
Franco francese	175,905
Lira sterlina	1497 —
Marco germanico	368,32
Scellino austriaco	51,878
Escudo portoghese	27,512
Peseta spagnola	12,797
Yen giapponese	2,996

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, la Banca Rasini S.p.a., in Milano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(157)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Germone-Bewurzelungspuder per talee legnose dell'impresa L. Gobbi.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Germone-Bewurzelungspuder per talee legnose concessa all'impresa L. Gobbi con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(47)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Carignano del Sulcis » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Carignano del Sulcis » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica *sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione* nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale

della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Carignano del Sulcis »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carignano del Sulcis » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Carignano del Sulcis » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Carignano.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Monica, Pascale e Alicante Bouschet, da soli e congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

La presenza nei vigneti del vitigno Pascale è collegata a quella dell'Alicante Bouschet il quale deve essere presente nella misura di almeno il 50 % rispetto al Pascale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni: S. Antioco, Calasetta, Carloforte, S. Giovanni Suergiu, Portoscuso, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Santadi, Tratalias, Massanas, Giba, S. Anna Arresi e Teulada.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Carignano del Sulcis » devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni male esposti, di scarso spessore o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare. E' comunque da considerarsi esclusa la vecchia forma di allevamento ad alberello.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 160 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % per il tipo rosso ed al 55 % per il rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Carignano del Sulcis » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini « Carignano del Sulcis » non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini « Carignano del Sulcis », all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Carignano del Sulcis » rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso gradevolmente intenso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Carignano del Sulcis » rosato:

colore: rosato più o meno carico;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, vellutato caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Carignano del Sulcis » rosso può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « invecchiato », qualora venga immesso al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Carignano del Sulcis » invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(13752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al convitto nazionale « C. Colombo » ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 24 febbraio 1976 il convitto nazionale « C. Colombo », in persona del suo rettore *pro tempore*, è autorizzato ad accettare il lascito disposto dal defunto sig. Guido Lorenzi.

(13935)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 22 dicembre 1972, con il quale il sig. Giovanni Mandelli ed il sig. Danilo Bonomi vennero confermati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo);
Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Giovanni Mandelli ed il sig. Danilo Bonomi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(189)

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 1972, con il quale il cav. uff. Ennio Bertoldi ed il dott. Angelo Brambilla sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia;
Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Angelo Brambilla ed il cav. Luigi Picchetti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(188)

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto l'ordine amministrativo n. 85 in data 1° agosto 1947 del Governo militare alleato del Territorio libero di Trieste, con il quale il cav. dott. Roberto Ersini venne nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria;
Considerato che il cennato cav. dott. Roberto Ersini è deceduto, per cui occorre provvedere alla nomina del successore;

Dispone:

Il dott. Paolo Bruno, nato a Torino l'8 novembre 1935, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(190)

Conferma del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, in liquidazione coatta

Nella riunione del 28 novembre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Acate (Ragusa), in liquidazione coatta, è stata confermata la nomina del dott. Vincenzo Carbone a presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(92)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Torbole Casaglia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 27 ottobre 1976, n. 5844, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Torbole Casaglia (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(52)

Approvazione del piano di zona del comune di Vidigulfo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 27 ottobre 1976, n 5843, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vidigulfo (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(53)

Approvazione del piano di zona del comune di Vescovato

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 27 ottobre 1976, n. 5842, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vescovato (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(54)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a tredici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 4, foglio n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 29 luglio 1976, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a tredici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, è pervenuta soltanto la domanda del dott. Lo Monaco Antonino peraltro escluso per difetto di requisiti prescritti dai punti *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando su citato;

Ritenuto, pertanto, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, a tredici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui al decreto ministeriale in data 5 maggio 1976, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1976
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 221

(96)

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 4, foglio n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 30 luglio 1976, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Ritenuto, pertanto, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui al decreto ministeriale in data 5 maggio 1976, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1976
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 222

(95)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva.

Nel supplemento in data 15 dicembre 1976 al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso in epigrafe indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 25 novembre 1975.

(57)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera del consiglio regionale d'Abruzzo n. 213/27 del 18 dicembre 1974, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo con decisione n. 689/905 del 19 febbraio 1975, concernente il bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di L'Aquila al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di L'Aquila e la designazione del comune di Celano;

Constatato che il comune di Pescina invitato con nota n. 4255.IX.3 del 14 luglio 1975, a fornire una terna di veterinari condotti e sollecitato con nota pari numero del 1° settembre 1975, non ha mai segnalato tale terna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera:

1) Di revocare la deliberazione n. 1220/C del 25 marzo 1976.

2) Di costituire la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1973, come di seguito indicata:

Presidente:

Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo, L'Aquila.

Componenti:

Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo presso l'assessorato regionale sanità, igiene ed ecologia;

Bianchi prof Carlo, titolare della cattedra di medicina legale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, titolare della cattedra di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Nucci dott. Celestino, veterinario condotto, Avezzano.

Segretario:

Gialloreti dott. Lucio, responsabile di settore presso gli uffici medico e veterinario provinciali, L'Aquila.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a L'Aquila presso il mattatoio pubblico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di L'Aquila, della prefettura di L'Aquila e dei comuni interessati a cura dell'ufficio del veterinario provinciale di L'Aquila.

L'Aquila, addì 23 dicembre 1976

Il presidente: SPADACCINI

Il segretario: COSTANTINI

(99)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 263/Sanità in data 16 marzo 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativa alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

di Tota dott. Gaetano, vice prefetto ispettore aggiunto presso la prefettura di Brescia;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica presso l'Università di Milano;

Ghinelli prof. Italo, responsabile dei servizi veterinari della regione Lombardia;

Parisio dott. Silvano, veterinario condotto di Palazzolo.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso la regione Lombardia.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 10 novembre 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(163)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

Il consiglio regionale, con deliberazione n. 33/27 del 3 giugno 1976, ha nominato la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1975, nella seguente composizione:

Presidente:

Eliantonio dott. Mario, responsabile di settore della regione Abruzzo, comitato di controllo, sezione di Pescara.

Componenti:

Russo dott. Nicola, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Abruzzo, giunta regionale, Pescara;

Cataldi prof. Gaetano, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Pescara;

Granichelli dott. Mario Tonino, primario ostetrico presso l'ospedale civile « S. Massimo » di Penne;

Ferrari Carolina, ostetrica condotta di Pescara, scelta su terna proposta dai comuni interessati.

Segretario:

Grossi geom. Edmondo, funzionario direttivo della regione Abruzzo, giunta regionale, Pescara.

La deliberazione è sottoscritta dal presidente Russo e dal consigliere segretario D'Annuntiis, Pescara.

(98)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Francofonte.

Con decreto 12 novembre 1976, n. 6983, è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Francofonte (Siracusa), vacante al 30 novembre 1974, bandito con decreto 24 gennaio 1975, n. 387.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, corredate di titoli e documenti, scadrà alle ore 12 del giorno 28 febbraio 1977.

(13871)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(199)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, **n. 52.**

Contributi per l'elaborazione di piani e progetti d'intervento per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 159 *del 4 dicembre 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di favorire la formazione dei piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 e da altre leggi dello Stato e della Regione, nonchè la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo, la Regione concede contributi in conto capitale agli enti indicati al successivo art. 3.

Art. 2.
Iniziative ammesse a contributo

L'intervento finanzario della Regione di cui all'art. 1 è destinato alle iniziative che abbiano per oggetto:

a) adozione dei progetti di coordinamento dei piani comunali e intercomunali di sviluppo commerciale previsti dall'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;

b) revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) adozione dei piani relativi agli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524;

d) adozione delle integrazioni ai piani di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398;

e) adozione dei piani relativi ad altre attività commerciali e distributive previsti da leggi dello Stato e della Regione;

f) redazione di progetti di fattibilità ed esecutivi relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di centri di vendita al dettaglio, di mercati rionali e di altre strutture distributive al dettaglio.

Art. 3.
Soggetti destinatari

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge:

a) i comitati comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;

b) il comitato circondariale di Rimini previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6;

c) le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e successive modificazioni;

d) i comuni, limitatamente alle iniziative di cui al punto *f*) del precedente art. 2;

e) le società a partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali, limitatamente alle iniziative inerenti la progettazione di centri commerciali al dettaglio di cui al punto *f*) del precedente art. 2.

In attesa del pieno funzionamento dei comitati comprensoriali, possono essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge i comuni che si associano per assicurare un inquadramento sovracomunale ai piani previsti ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 2.

Art. 4.
Misura dei contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima del 70% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

I contributi previsti nella presente legge non sono comulabili con altri contributi concessi dalla Regione ad altro titolo per le stesse opere relative alla medesima iniziativa.

Art. 5.
Modalità per la concessione dei contributi

Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale.

Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'esercizio 1976 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli esercizi successivi dovranno essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle eventuali deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani o dei progetti che s'intendono predisporre.

La spesa ammissibile a contributo si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.

Art. 6.
Graduatoria delle domande

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fissa i criteri prioritari per la concessione dei contributi e delibera la graduatoria delle domande e la concessione dei contributi stessi.

La delibera della giunta regionale viene pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.
Liquidazione dei contributi

La liquidazione della spesa spetta alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o a un componente della giunta stessa.

La liquidazione dei contributi avviene in due fasi:

per il 50% a seguito dell'avvenuta approvazione del provvedimento di concessione del contributo;

per il 50% a seguito dell'invio alla Regione dei piani o dei progetti adottati e della documentazione di liquidazione delle relative spese. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.

Art. 8.
Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di L. 300.000.000.

All'onere di L. 300.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 6 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Gli stanziamenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, per gli anni successivi, verranno determinati con legge regionale da adottare in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 56550. — Contributo in capitale ad enti al fine di favorire la formazione di piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali nonchè la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo (titolo II - sezione 2ª - categoria 11ª - rubrica 4ª) (c.n.i.) . . . . L. 300.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100 — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 300.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 dicembre 1976

CAVINA

(13543)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. 33.

Disciplina delle nomine di competenza della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per tutte le nomine esterne di competenza del consiglio regionale, in enti ed organismi collegiali, è richiesto il preventivo parere motivato della 1ª commissione consiliare, all'uopo integrata da un componente dei gruppi non rappresentati, sui requisiti generali e sul *curriculum* dei candidati alle nomine.

Art. 2.

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'elenco e la data delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione, in base a leggi, regolamenti e convenzioni, per incarichi di qualunque tipo presso enti ed istituti pubblici e privati, nonchè in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale.

L'elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi di cui al precedente comma;

b) le norme legislative e regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina o designazione;

d) i compensi previsti a qualsiasi titolo, nel corso di un anno, per ogni incarico da parte della Regione o degli enti, istituti ed organismi interessati, secondo quanto dichiarato da questi all'ufficio di presidenza.

Analoga procedura verrà seguita qualora si rendesse necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art 3.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione i consiglieri regionali, i gruppi consiliari e la giunta regionale possono presentare proposta di candidatura alla segreteria della commissione, corredando le relative proposte di un completo quadro dei titoli, delle esperienze, dei requisiti professionali posseduti dal candidato e di quanto altro possa afferire alla proposta di nomina.

Art. 4.

La commissione consiliare si riunisce nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle proposte e, constatata la regolare presentazione delle candidature, esprime il parere di cui all'art. 2 e ne informa i consiglieri regionali con una relazione.

Art. 5.

Il consiglio regionale procede, nel rispetto dello statuto, alla nomina, decorsi quindici giorni dall'invio della relazione ai consiglieri.

Art. 6.

Gli incarichi presso gli enti, istituti ed organismi di cui all'art. 1 non sono cumulabili.

Art. 7.

Le persone nominate dal consiglio regionale ai sensi della presente legge, devono, qualora ne vengono richieste dal consiglio regionale, inviare una relazione annuale dell'attività svolta. Copia della relazione viene trasmessa, a cura dell'ufficio di presidenza, a tutti i consiglieri regionali.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 dicembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. 34.

Variazioni tra stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1976 per interventi nel settore dell'assistenza dei minori e per rette ricovero di inabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni in aumento degli stanziamenti iscritti nei capitoli sottoelencati:

Cap. 1480. — Rette di ricovero di minori, di vecchi e di inabili al lavoro, indigenti e sussidi sostitutivi . . . . L. 200.000.000

Cap. 1490. — Spese per il funzionamento della commissione regionale per l'accertamento delle condizioni per il ricovero di minori, di vecchi e di inabili al lavoro (legge regionale 20 dicembre 1972, n. 22) . . . . » 3.500.000

Previa riduzione della previsione di spesa iscritta al cap. 2100: Quote interessi per ammortamento di mutui da contrarsi nel 1976 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e per interventi previsti dai capitoli 810, 900, 1620 e 1650 per L. 203.500.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 dicembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13, concernente norme per la programmazione ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13, concernente norme per la programmazione ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

La lettera *c*) dell'art. 2 è così sostituita:

c) « le opere di nuova costruzione, di completamento e di trasformazione, salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria per le necessarie modifiche che non comporta aumento di posti-letto ».

La lettera *d*) dell'art. 2 è così sostituita:

d) « l'aumento degli organici degli enti ospedalieri e l'assunzione, anche temporanea, di nuovo personale, salvo le sostituzioni di personale previste dall'art. 6, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 dicembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1976, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, contenente norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) il secondo comma dell'art. 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il fondo è iscritto in apposito capitolo di bilancio incluso fra le entrate del titolo secondo »;

2) l'art. 4 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione è stanziata, tra le spese per l'adempimento delle funzioni normali d'investimento, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, ripartite in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

a) le spese correnti degli enti ospedalieri;

b) le spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle quali la Regione è subentrata all'ente mutualistico stipulante, a norma del terzo comma dello stesso art. 18; quelle relative all'assistenza indiretta erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, ai sensi dell'art. 12, secondo, terzo e quinto comma del predetto decreto-legge n. 264;

c) le spese per investimenti nel settore ospedaliero finanziati con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) gli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

e) il fondo di riserva di cui al successivo art. 8 »;

3) l'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore al 25% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali stipulati dagli enti ospedalieri.

La restante parte dello stanziamento di cui al primo comma è destinata a nuovi investimenti ed è ripartita secondo le norme che saranno emanate sul finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero.

Sino all'approvazione delle norme di cui al precedente comma, la restante parte dello stanziamento è destinata al finanziamento dei provvedimenti di spesa non corrente autorizzati a norma dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 13 »;

4) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al 4% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato alla formazione del personale ospedaliero anche mediante la concessione di assegni di studio »;

5) l'art. 7 è abrogato;

6) il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al 4% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio per le spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 4 »;

7) l'art. 11 è modificato come segue:

alla lettera *b*) dopo la parola « consulenza » sono aggiunte le seguenti parole: « e di prestazioni ad orario per gli allievi della fascia paramedica »;

8) all'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, determina inoltre:

a) il numero, l'entità, la spesa complessiva e le modalità di concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al precedente art. 6;

b) lo schema delle convenzioni e l'onere complessivo delle spese per le prestazioni di lavoro ad orario di cui alla lettera *b*) del precedente art. 11 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 11 dicembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1976, n. **37**.

Programma di intervento per gli asili-nido - Modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la realizzazione del programma di intervento per la costruzione o il riattamento dei primi dodici asili-nido di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5, la giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti dello stanziamento indicato nella presente legge, contributi *una tantum* in conto capitale in misura non superiore a L. 110.000.000.

Art. 2.

Qualora l'ammontare del contributo di cui all'art. 1 non copra il totale della spesa relativa alla costruzione o riattamento dei primi dodici asili-nido, la giunta regionale potrà concedere contributi costanti in conto interesse nella misura e per il periodo di ammortamento convenuti con l'istituto mutuante.

Art. 3.

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5, sono abrogati.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge e calcolato in L. 1.437.888.711, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità del cap. 1300 dell'esercizio 1975 nonchè quelle iscritte al cap. 1430 dell'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi futuri, per quanto attiene alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei prestiti di cui all'art. 2, saranno previsti appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 11 dicembre 1976

d'AIMMO

(13945)

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **80**.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 4 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il pagamento dei premi zootecnici previsti dalla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, i cui beneficiari sono compresi negli elenchi trasmessi dai comuni all'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, le certificazioni di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, sono sostituite da un atto notorio o da una dichiarazione degli aventi diritto sostitutiva dell'atto notorio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 dicembre 1976

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **81**.

Modifica dell'art. 103 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 4 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 103 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è così costituito:

Condizioni per contrarre mutui

« I comuni possono contrarre mutui a condizione che:

1) sia garantito l'ammortamento del debito;

2) abbiano per oggetto il finanziamento di spese correnti *una tantum* o di spese in conto capitale;

3) siano deliberati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Sono considerati mutui anche i contratti di appalto nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento in più di cinque anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, anche se prevedono l'assunzione di mutuo a pareggio economico, vanno adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 dicembre 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **82.**

Convalidazione dei decreti emanati dal presidente della Regione concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 4 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del presidente della Regione emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n. 81/A del 23 maggio 1975 e n. 152/A del 2 dicembre 1975, concernenti rispettivamente il prelevamento delle somme di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) e L. 5.000.000 (cinquemilioni) dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 dicembre 1976

BONFIGLIO

LEGGE 2 dicembre 1976, n. **83.**

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana, dell'Azienda delle foreste demaniali, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 4 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(13947)

LEGGE 11 dicembre 1976, n. **84.**

Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli di quartiere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 14 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Comuni interessati

Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale ed in attuazione del principio di autonomia sancito dall'art. 128 della Costituzione e dall'art. 15 dello statuto siciliano, i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti possono deliberare di ripartire il territorio in quartieri esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

Possono essere costituite in quartieri, a prescindere dal numero degli abitanti dei comuni, le frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune.

Nei casi previsti dai precedenti commi i sindaci sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale degli enti locali ed alla competente prefettura copia degli atti deliberativi divenuti esecutivi entro trenta giorni dalla data di esecutività degli stessi.

Art. 2.
Organi

Sono organi del quartiere:

a) il consiglio di quartiere;
b) il presidente.

Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere nell'ambito dell'unità del comune.

Il presidente rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.

Art. 3.
Composizione

Il consiglio di quartiere è così composto:

nei quartieri con popolazione fino a 3.000 abitanti, da 10 consiglieri;

nei quartieri con popolazione da 3.001 fino a 10.000 abitanti, da 15 consiglieri;

nei quartieri con popolazione oltre 10.000 abitanti, da 20 consiglieri.

Art. 4.
Regolamento

Le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli di quartiere sono disciplinati, per quanto non previsto nella presente legge, da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale, da emanare entro tre mesi dalla ripartizione del territorio in quartieri.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del quartiere;

2) le funzioni deliberative delegate ai sensi del successivo art. 14;

3) i programmi di massima con la determinazione dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni deliberative delegate ai sensi del citato art. 14;

4) il rinvio, da parte del comune, con i relativi termini, delle delibere dei consigli di quartiere, adottate ai sensi del successivo art. 15;

5) le materie ed il termine entro il quale il consiglio di quartiere deve emettere i pareri obbligatori;

6) la contabilità del quartiere in relazione alla gestione diretta di beni e di servizi;

7) il diritto di petizione di cui al successivo art. 16;

8) l'ordinamento degli uffici del quartiere di cui al successivo art. 17 e la composizione degli uffici in rapporto alle funzioni proprie e delegate.

Art. 5.
Elezioni

Il consiglio di quartiere è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale.

E' eletto altresì nei casi previsti dai primi quattro commi del successivo art. 9 ed alle condizioni fissate dal sesto comma dello stesso articolo.

Si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ivi comprese quelle relative al regime delle spese.

Il consiglio di quartiere esercita la sua attività e svolge la sua funzione fino all'insediamento del nuovo consiglio di quartiere, salve le previsioni di cui al successivo art. 9.

Art. 6.
Elettorato attivo e passivo

Sono elettori del quartiere gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio del quartiere.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri del quartiere.

La carica di consigliere di quartiere è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 7.

Liste elettorali

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli di quartiere devono essere sottoscritte da elettori del quartiere che siano almeno:

10, per i consigli di quartiere con popolazione fino a 3.000 abitanti;

20, per i consigli di quartiere con popolazione da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

30, per i consigli di quartiere con popolazione oltre 10.000 abitanti.

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Quando la elezione del consiglio di quartiere non si svolga contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso consiglio.

Nel caso previsto dal precedente comma la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante provinciale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da persona all'uopo incaricata con mandato conferito dallo stesso rappresentante provinciale autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 8.

Operazioni elettorali

L'elettore può esprimere una preferenza per i consigli per i quali il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 10, due preferenze negli altri casi.

Le schede per la votazione devono essere conformi al modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Quando si svolgano in contemporaneità con le elezioni comunali, le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

L'ufficio della sezione del quartiere contrassegnato col numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti secondo le norme stabilite per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 9.

Decadenza o scioglimento

La fusione di due o più quartieri determina la decadenza dei rispettivi consigli.

La modifica territoriale di un quartiere, che dia luogo ad una variazione del numero dei consiglieri ad esso assegnati, determina la decadenza del consiglio.

Il consiglio altresì decade quando per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al quartiere.

Il consiglio è sciolto:

a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.

La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate; ove il parere del consiglio comunale non venga reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo.

Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori del quartiere, il quale esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio. Le elezioni avranno luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di decadenza o di scoglimento, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

La decadenza o lo scioglimento del consiglio comunale non comporta per tale fatto la decadenza o lo scioglimento dei consigli di quartiere che continuano ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi consigli di quartiere.

Art. 10.

Adempimenti della prima adunanza

Il consiglio di quartiere tiene la prima adunanza entro un mese dalla data della elezione.

La convocazione della prima adunanza è disposta dal sindaco, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il consiglio di quartiere, nella sua prima seduta, provvede:

1) alla convalida degli eletti;

2) al giuramento, secondo la seguente formula: « Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del quartiere, in armonia agli interessi della Repubblica, della Regione e del comune »;

3) all'elezione del presidente.

Per gli adempimenti di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per la convalida degli eletti, per il giuramento dei consiglieri e per l'elezione del sindaco, contenute nell'ordinamento regionale degli enti locali.

Art. 11.

Pubblicità e presidenza delle adunanze

Le adunanze sono pubbliche e sono presiedute dal presidente.

In caso di assenza od impedimento, la presidenza delle sedute è assunta dal consigliere più anziano per voti.

Art. 12.

Gratuità delle funzioni

I consiglieri di quartiere esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione ed indennità; la loro carica è completamente gratuita.

Ai consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 13.

Funzioni proprie

Il consiglio di quartiere esercita funzioni consultive e di propulsione dell'attività del comune.

In particolare:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine esistenti nel quartiere;

b) convoca, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 4, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti al quartiere;

c) formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti il quartiere;

d) esprime parere, su propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio comunale;

e) promuove studi e dibattiti sulle esigenze del quartiere;

f) presenta ogni semestre al sindaco una relazione sulle condizioni e sui bisogni del quartiere;

g) sente periodicamente i responsabili delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, scolastiche, religiose, femminili, giovanili, sportive presenti ed operanti nel quartiere.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio.

Questo in particolare va reso:

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, in particolare per quanto riguarda la nettezza urbana e i trasporti urbani, nonchè sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zona; sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione, sulla localizzazione di uffici destinati a servizi sociali, riguardanti il quartiere;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di quartiere non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio di quartiere può, inoltre, essere affidata la gestione contabile di fondi di economato per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 14.

Funzioni delegate

Il consiglio comunale, a mezzo del regolamento di cui all'art. 4, può deliberare di attribuire ai consigli di quartiere competenze mediante delega nelle seguenti materie:

1) anagrafe e stato civile, polizia urbana;

2) servizi igienico-sanitari;

3) servizi socio-assistenziali;

4) asili-nido, scuole materne;

5) attività parascolastiche, promozione culturale e sociale;

6) servizi sportivi e ricreativi;

7) patrimonio immobiliare e beni demaniali del comune di interesse zonale per ciò che attiene alla utilizzazione, alla conservazione e alla manutenzione;

8) altre materie riguardanti il quartiere che il consiglio riterrà di decentrare.

La delega è conferita in base a programmi di massima dei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati in bilancio.

Art. 15.

Deliberazioni

Le deliberazioni dei consigli di quartiere sono rimesse agli organi comunali. Quelle relative a materie di cui al precedente articolo diventano, a tutti gli effetti atti del comune se, entro i termini fissati dal regolamento, non sono rinviati con osservazioni al consiglio di quartiere.

Sulle deduzioni del consiglio di quartiere il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Art. 16.

Petizioni

Gli elettori del comune hanno diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge. Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di duecento elettori nei comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti e da non meno di cinquecento elettori nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Gli elettori del quartiere possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio di quartiere per quanto riguarda gli affari di sua competenza. Le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da non meno di un ventesimo degli elettori di quartiere.

Il consiglio comunale e il consiglio di quartiere devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni.

Per le petizioni e le proposte rivolte al consiglio di quartiere si osservano altresì le norme previste dal regolamento di cui al precedente art. 4.

Art. 17.

Uffici - Spese

In ogni quartiere, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto. Il consiglio comunale delibera l'assegnazione ai consigli di quartiere del segretario e del personale scelti tra i dipendenti comunali.

Le spese relative al personale, alla sede e ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi del quartiere, sono a carico del bilancio comunale.

Sono altresì a carico del comune le spese per l'elezione dei consigli di quartiere.

In caso di contemporaneità di elezioni di consigli di quartiere, comunali e provinciali, le spese derivanti da adempimenti comuni sono ripartite tra comune e provincia nella misura di due terzi a carico del comune e di un terzo a carico della provincia.

Art. 18.

Disposizioni particolari

Gli articoli 70 e 71 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, non si applicano nei comuni in cui siano costituiti i consigli di quartiere, a decorrere dalla data di insediamento degli organi di quartiere.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge, le elezioni avranno luogo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 4 della presente legge, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva rinnovazione dei consigli di quartiere eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento della elezione dei consigli medesimi.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 dicembre 1976

BONFIGLIO

MURATORE

(*Omissis*).

(13948)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1976, n. **62.**

Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 26 novembre 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori

E' istituito presso la giunta regionale — settore lavori pubblici — l'albo regionale dei collaudatori.

All'albo possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze professionali:

a) i laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali e agraria nonchè i diplomati degli istituti tecnici abilitati all'esercizio della professione, che abbiano prestato servizio almeno per dieci anni nei ruoli tecnici della Regione, delle province, dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche, anche se si trovano in posizione di quiescenza;

b) i laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonchè i diplomati degli istituti tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, che abbiano esercitato l'attività professionale da almeno dieci anni;

c) tutti gli iscritti nell'elenco dei collaudatori del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa del Mezzogiorno.

Le opere pubbliche eseguite dalla Regione, dalle province, dai comuni o da altri enti pubblici locali, devono essere collaudate da un tecnico iscritto al predetto albo dei collaudatori.

Art. 2.

Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo

Per la formazione e la tenuta dell'albo regionale dei collaudatori è istituita, presso il settore lavori pubblici una commissione di cui fanno parte:

il componente della giunta preposto al settore lavori pubblici o un suo delegato con funzione di presidente;

un responsabile di settore tecnico del settore lavori pubblici e un responsabile di settore amministrativo del settore lavori pubblici, designati dalla giunta regionale;

un ingegnere, un architetto ed un geometra scelti dalla giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini professionali.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale del settore lavori pubblici con qualifica non inferiore ad istruttore, designato dal componente della giunta preposto ai lavori pubblici.

La commissione è nominata dalla giunta regionale, e rimane in carica per la durata della legislatura.

Art. 3.

Ai componenti la commissione di cui al precedente art. 2 sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni, delle indennità e dei rimborsi ai componenti, presuntivamente previste in L. 1.000.000 per anno, si fa fronte, nel 1976, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

Suddivisione per specializzazione

In relazione alle attività professionali svolte, da documentare con apposito *curriculum*, tutti i tecnici interessati potranno chiedere di essere iscritti all'albo per non più di due delle specializzazioni appresso indicate:

1) opere edili e monumentali;
2) opere stradali, ferroviarie e aeroportuali;
3) opere igienico-sanitarie;
4) opere idrauliche e di bonifica;
5) opere di sistemazione agraria e forestale;
6) opere di ingegneria industriale;
7) opere di elettrificazione.

Art. 5.

Scelta del collaudatore

Alla nomina del collaudatore scelto fra gli iscritti all'albo per la specializzazione cui appartiene l'opera da collaudare, per i lavori di competenza della Regione o che comunque abbiano fruito di interventi finanziari della Regione stessa, provvede la giunta regionale su designazione del componente preposto al settore lavori pubblici.

L'incarico di collaudo non può essere affidato a quei tecnici che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Incarichi ai non iscritti all'albo

Eccezionalmente possono essere affidati incarichi anche a tecnici non iscritti all'albo regionale dei collaudatori, purchè abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedano particolare esperienza o specifiche conoscenze.

Quando il collaudo viene affidato ad una commissione, il membro amministrativo della stessa è nominato con il medesimo atto di nomina del membro tecnico che ne assume la presidenza.

Art. 7.

Certificato di regolare esecuzione

Per i lavori pubblici di cui al precedente art. 4 l'atto normale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di 50 milioni.

Art. 8.

Compenso delle prestazioni professionali

I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste da leggi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 novembre 1976

SPADACCINI

(13943)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770110)